

CAPITOLO 7

REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE RELATIVE AL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO E AL SERVIZIO DI TRASMISSIONE

INDICE

CAPITOLO 7 - REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE RELATIVE AL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO E AL SERVIZIO DI TRASMISSIONE	2
7.1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	2
7.2 REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE	2
7.2.1 Servizio di trasmissione per le imprese distributrici	2
7.2.2 Servizio di trasmissione per gli impianti di produzione	3
7.3 REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO	4
7.3.1 Dettagli per la determinazione delle partite economiche per il servizio di dispacciamento	4

CAPITOLO 7 - REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE RELATIVE AL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO E AL SERVIZIO DI TRASMISSIONE

7.1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

7.1.1 Oggetto del presente capitolo è la regolazione delle partite economiche relative al servizio di dispacciamento e al servizio di trasmissione dell'energia elettrica.

7.1.2 Le disposizioni contenute nel presente capitolo si applicano:

- (a) agli **Utenti del dispacciamento** per la regolazione delle partite economiche relative al servizio di dispacciamento;
- (b) alle **Imprese distributrici** direttamente connesse alla **RTN** e ai titolari di impianti di produzione per la regolazione delle partite economiche relative al servizio di trasmissione.

7.2 REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE

7.2.1 Servizio di trasmissione per le imprese distributrici

Fermi restando gli obblighi previsti nella presente sezione il **Gestore** stipula con le **imprese distributrici** direttamente connesse alla **RTN** convenzioni per disciplinare il servizio di trasmissione. Tali convenzioni definiscono modalità e tempistiche per lo scambio dei dati, la fatturazione ed il

pagamento del corrispettivo di trasmissione da parte delle **Imprese distributrici**.

Le **imprese distributrici** direttamente connesse alla **RTN** sono tenute a comunicare con cadenza mensile, sulla base dei formati e strumenti indicati dal **Gestore**, nonché con il dettaglio da questo fissato, la misura:

- (a) dell'energia elettrica netta prelevata dall'**impresa distributrice** dalla **RTN**; dove per energia netta si intende il saldo mensile per fascia tra energia prelevata ed immessa in tutti i punti di connessione. Si precisa, inoltre che, i prelievi effettuati da **clienti finali** direttamente collegati alla **RTN** si intendono come effettuati dall'**impresa distributrice** competente per territorio con la quale hanno stipulato il contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione. Alla misura dell'energia elettrica si applicano i coefficienti di perdita appositamente definiti dall' **Autorità**;
- (b) dell'energia elettrica prodotta da **impianti di produzione** connessi alla rete **AT** del **Distributore**, aumentata di un fattore percentuale definito dall'**Autorità** per tenere conto delle perdite.

Il **Gestore** si riserva il diritto di effettuare autonomamente la **telelettura** dei **contatori** e ogni altro controllo tecnico sugli stessi (anche a campione) allo scopo di verificare i dati autocertificati.

7.2.2 Servizio di trasmissione per gli impianti di produzione

Gli **utenti del dispacciamento** titolari di **impianti di produzione** connessi ad una **rete con obbligo di connessione di terzi** sono tenuti a versare al **Gestore** per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica, un corrispettivo determinato applicando all'energia prodotta e immessa in rete, anche per il tramite di linee dirette e di reti interne d'utenza, e rilevata con le modalità

indicate al Capitolo 5, sezione [5.8](#), la componente tariffaria determinata dall'Autorità.

Le modalità e tempistiche per la fatturazione e il pagamento del corrispettivo di trasmissione sono regolate nel **contratto per il servizio di dispacciamento** per punti di immissione.

7.3 REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO

La regolazione delle partite economiche relative al servizio di **dispacciamento** per punti di **immissione** e per **prelievo** nei confronti degli **utenti del dispacciamento** è effettuata dal **Gestore** con le modalità previste dalle vigenti delibere dell'**Autorità** e dai contratti tipo di dispacciamento, sulla base dell'energia elettrica immessa e prelevata determinata come descritto nel [Capitolo 6](#).

7.3.1 *Dettagli per la determinazione delle partite economiche per il servizio di dispacciamento*

Si riportano di seguito alcuni dettagli per la determinazione delle partite economiche relative al servizio di **dispacciamento**.

7.3.1.1 *Determinazione delle partite economiche relative al servizio di dispacciamento*

Le partite economiche ed i corrispettivi relativamente alle attività di dispacciamento sono determinati ai sensi della delibera 111/06 come successivamente modificata ed integrata.

In particolare, ai fini della determinazione dei corrispettivi di sbilanciamento di cui all'articolo 40 della delibera n. 111/06 ai fini del bilanciamento in tempo reale:

- (a) è considerata offerta di vendita accettata il solo saldo, ove positivo, tra la quantità accettata in vendita per il servizio di bilanciamento e la quantità accettata in acquisto nella **fase di programmazione** nel **periodo rilevante** valorizzato al prezzo offerta di vendita;
- (b) è considerata offerta di acquisto accettata il solo saldo, ove positivo, tra la quantità accettata in acquisto per il servizio di bilanciamento e la quantità accettata in vendita nella **fase di programmazione** nel **periodo rilevante** valorizzato al prezzo offerto di acquisto.

7.3.1.2 *Mancato rispetto dei vincoli di offerta*

In caso di mancato rispetto da parte degli **UdD** dei vincoli di offerta, applicati alle **unità rilevanti** nella loro titolarità, comunicati secondo le modalità e i tempi di cui al Capitolo 4, paragrafo [4.7.2](#), il **Gestore** può apportare modifiche contestualmente allo svolgimento del **MSD** al programma di immissione dell'unità per renderlo compatibile con il vincolo comunicato, anche con riferimento ad unità non abilitate.

Per ciascun **periodo rilevante** la quantità di energia di violazione dei vincoli di offerta dell'**unità di produzione** è valorizzata:

- (a) al prezzo marginale delle offerte accettate in verso opposto nella **fase di programmazione** nella zona di localizzazione dell'**unità**, determinato ai sensi dell'articolo 40 della delibera n. 111/06, qualora la modifica avvenga nella **fase di programmazione**;
- (b) al prezzo di sbilanciamento della zona di localizzazione dell'**unità**, determinato ai sensi dell'articolo 40 della delibera n. 111/06, qualora la modifica avvenga nel **Mercato di bilanciamento**, considerando come

segno dello sbilanciamento la differenza tra il **programma aggiornato cumulato** e il vincolo di offerta, in segno opposto.

La valorizzazione prevista per il mancato rispetto dei vincoli di offerta sarà oggetto di saldo finale, qualora penalizzante, con la remunerazione prevista per:

- le quantità accettate sul **MSD** da **unità abilitate**, di cui al Capitolo 4, paragrafi [4.9.5](#) e [4.10.8](#),

ovvero

- le modifiche ai **programmi aggiornati cumulati** richiesti alle **unità non abilitate** in **MSD**, di cui al successivo paragrafo [7.3.1.4](#).

7.3.1.3 *Mancato rispetto dell'ordine di accensione*

Il **Gestore** calcola, per il giorno di riferimento e per i soli punti di dispacciamento corrispondenti ad **unità abilitate**, il corrispettivo di mancato rispetto dell'ordine di accensione (**MROA**).

Tale corrispettivo è pari al prodotto fra la somma degli indici di mancata prestazione N_{MROA} , come successivamente definiti, per ciascuna accensione avvenuta a seguito della accettazione di un'offerta di Accensione in qualsiasi fase, sottofase o sessione del MSD, ed il corrispettivo unitario di mancato rispetto della manovra di accensione, pari al prezzo valido dell'offerta di Accensione nel giorno di riferimento, fino a concorrenza di quanto riconosciuto dal **Gestore** all'**Utente del dispacciamento**.

Detti q il periodo rilevante previsto per l'ingresso in servizio e q^1 il periodo rilevante più prossimo e precedente a q appartenente al giorno di riferimento o al giorno precedente, in cui $P(q^1)$ sia non superiore a 1 MW, così come definiti nell'Allegato A..23 del Codice di Rete, la manovra di accensione si intende:

- eseguita, con tempi e modalità conformi a quanto richiesto dal **Gestore** qualora, nell'intervallo di tempo che intercorre tra il periodo

rilevante antecedente q^l e il periodo rilevante successivo a q risulti verificata la seguente condizione:

$$\sum_{q_i=q^l-1}^{q+1} \left| E_{imm}^{q_i} - E_{prog}^{q_i} \right| \leq K_{soglia1} \sum_{q_i=q^l-1}^{q+1} E_{prog}^{q_i}$$

essendo $E_{prog}^{q_i}$ l'energia programmata e $E_{imm}^{q_i}$ l'energia immessa in rete nel periodo rilevante q_i . In tal caso l'indice di mancata prestazione N_{MROA} si ritiene pari a 0 (zero);

- eseguita, anche se con tempi e modalità difformi da quanto richiesto dal **Gestore** qualora risulti verificata la seguente condizione:

$$K_{soglia1} \sum_{q_i=q^l-1}^{q+1} E_{prog}^{q_i} < \sum_{q_i=q^l-1}^{q+1} \left| E_{imm}^{q_i} - E_{prog}^{q_i} \right| \leq K_{soglia2} \sum_{q_i=q^l-1}^{q+1} E_{prog}^{q_i}$$

In tal caso l'indice di mancata prestazione N_{MROA} si ritiene pari a 0,5;

- non eseguita con tempi e modalità conformi a quanto richiesto dal **Gestore** qualora risulti verificata la seguente condizione:

$$\sum_{q_i=q^l-1}^{q+1} \left| E_{imm}^{q_i} - E_{prog}^{q_i} \right| > K_{soglia2} \sum_{q_i=q^l-1}^{q+1} E_{prog}^{q_i}$$

In tal caso l'indice di mancata prestazione N_{MROA} si ritiene pari a 1 (uno).

I parametri $K_{soglia1}$ e $K_{soglia2}$ sono fissati rispettivamente pari a 0,30 e 0,45, fatti salvi ulteriori provvedimenti da parte dell'Autorità.

7.3.1.4 Remunerazione delle modifiche ai programmi aggiornati cumulati di UP non abilitate richieste in tempo reale

Qualora il **Gestore** modifichi in tempo reale i programmi di immissione o prelievo di **UP** non abilitate, rispetto ai **programmi aggiornati cumulati**, le corrispondenti variazioni sono valorizzate al prezzo di vendita del mercato del giorno prima, per la zona in cui è localizzata l'unità ed il periodo orario d'interesse.

7.3.1.5 Oneri di Sbilanciamento

Mancata fornitura del servizio di telescatto

Qualora una **unità di produzione** abilitata al servizio di telescatto comunichi la sopraggiunta indisponibilità del servizio successivamente ai termini temporali previsti al Capitolo 4, sezione [4.9.4](#) del presente Codice di rete, le conseguenti riduzioni di immissione dell'**UP** richieste dal **Gestore** sul **MSD**, nella fase di programmazione o in tempo reale, al fine di eliminare le conseguenti congestioni di rete, anche potenziali, rappresentano delle offerte selezionate in acquisto valorizzate:

- al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell'energia elettrica accettate nel **Mercato del Giorno Prima** nel periodo orario e nella zona in cui è localizzata l'unità, qualora l'indisponibilità non sia attribuibile all'UdD;
- al prezzo di sbilanciamento di cui all'articolo 40 della delibera n. 111/06, come successivamente modificata e integrata, qualora l'indisponibilità sia attribuibile all'UdD.

Unità in collaudo

Per le **UP** in collaudo, per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di primo parallelo alla rete per ciascun assetto di funzionamento previsto, e comunque per un periodo complessivo non superiore a un anno, si applica quanto segue:

- (a) per un periodo iniziale, sino a tre mesi per ciascun assetto, l'energia prodotta in eccesso (in difetto) rispetto al programma finale cumulato di immissione e prelievo è valorizzata al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell'energia elettrica accettate nel **Mercato del Giorno Prima** nel periodo rilevante e nella zona in cui è localizzata l'unità;

- (b) per il successivo periodo, sino a tre mesi per ciascun assetto, l'energia prodotta in eccesso (in difetto) rispetto al programma finale cumulato di immissione e prelievo è valorizzata al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell'energia elettrica accettate nel **Mercato del Giorno Prima** nel periodo rilevante e nella zona in cui è localizzata l'unità, ridotta (incrementata) di una quota percentuale stabilita dall'**Autorità**.

Prove previste da Codice di Rete

Con riferimento all'esecuzione di prove prescritte dal Codice di Rete e concordate con il **Gestore**, alle **unità di produzione** coinvolte e ai periodi rilevanti di esecuzione delle prove, il **Gestore** può sospendere l'applicazione degli oneri di sbilanciamento, valorizzando l'energia elettrica immessa in rete al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell'energia elettrica accettate nel **Mercato del Giorno Prima** nel periodo rilevante e nella **zona** in cui è localizzata l'**unità**.

Condizioni di emergenza

Nei periodi rilevanti in cui le condizioni di funzionamento del sistema elettrico non consentano, con riferimento ad un insieme di punti di immissione o punti di prelievo, per effetto di disservizi di rete, il rispetto dei programmi vincolanti di immissione e di prelievo, il **Gestore** può sospendere la validità delle modalità per la determinazione degli oneri di sbilanciamento che sono definiti, con riferimento a tali periodi rilevanti ed ai medesimi punti, in via amministrativa.

La remunerazione dell'energia fornita dalle unità di produzione durante la fase di dispacciamento in condizioni di emergenza viene stabilita dall'**Autorità**.